

**BANDO ATTUATIVO INTERVENTO SRD01 – INVESTIMENTI PRODUTTIVI AGRICOLI PER LA COMPETITIVITÀ DELLE AZIENDE  
AGRICOLE – INVESTIMENTI – ANNUALITÀ 2024”**  
**APPROVATO CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 1442 DEL 24/01/2025 E SS.MM.II**  
**FAQ – VERSIONE 02 DEL 24/03/2025**

**1 blocco di FAQ del 04/03/2025**

---

- 1. D. Si chiede quali caratteristiche devono avere le “recinzioni miste fisse” quando non è possibile installare cavi elettrificati.**

**R.** Il documento tecnico che detta le caratteristiche tecniche e modalità di applicazione dei presidi di prevenzione contro gli attacchi da predatori al comparto zootecnico nella sezione “recinzioni miste fisse” è stato integrato con il seguente testo *“In caso di impossibilità ad installare i cavi elettrificati, è ammesso l’utilizzo, per la parte sovrastante la rete di 120 cm, di una rete zincata di tipo “pastorale” con fili orizzontali di spessore minimo di 2,5 mm e fili verticali di 2,0 mm con maglie massimo di 15x15 cm ed una altezza totale fuori terra di 175 cm”*. Il testo completo è consultabile al seguente link: <https://www.regione.toscana.it/-/investimenti-produttivi-nelle-aziende-agricole-contributi-a-imprenditori-agricoli-professionali-e-coltivatori-diretti>.

- 2. D. Saranno ammessi i preventivi non ricevuti tramite PEC? Occorre dare dimostrazione della ricezione delle PEC dai fornitori allegandone le ricevute?**

**R.** Come indicato nel bando al paragrafo “Valutazione di congruità e ragionevolezza” i preventivi devono essere redatti nei modi e nei termini indicati nel documento “Disposizioni comuni” e nel documento “Disposizioni comuni domande di pagamento” adottate da Artea.

Allo stato attuale sia nel paragrafo “Ragionevolezza dei costi” del documento “Disposizioni comuni” (approvate con DGR n. 742/2024) che nel paragrafo “Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza” del documento “Disposizioni comuni domande di pagamento” adottate da Artea (Decreto del Direttore n. 2427/2024) è specificato che i tre preventivi provengano, via PEC, da tre fornitori diversi. Nel caso di preventivi redatti da fornitori esteri si invita a prendere visione delle disposizioni comuni di prossima approvazione che disciplinano detta casistica. L’atto sarà consultabile al seguente link: <https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/normativa>.

- 3. D. Quali requisiti deve soddisfare un giovane per vedersi riconosciuto il tasso di contribuzione per “giovane agricoltore”. Inoltre i requisiti richiesti per godere del contributo come “giovane agricoltore”, devono essere presenti alla domanda iniziale o possono essere raggiunti al momento della presentazione della domanda di pagamento.**

**R.** Come riportato nella riga relativa al “giovane agricoltore” della tabella contenuta al paragrafo “Intensità dell’aiuto” è considerato “giovane agricoltore” colui che soddisfa tutti i seguenti requisiti nei termini di seguito indicati:

1. ha un’età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età), al momento della presentazione della domanda di sostegno sul bando in oggetto;
2. si è insediato per la prima volta, nei cinque (5) anni precedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno, in un’azienda agricola in qualità di “capo azienda” assumendo il controllo effettivo e duraturo dell’azienda agricola in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari;
3. è in possesso di adeguati requisiti di formazione o di competenze richieste al momento della presentazione della domanda di sostegno sul bando in oggetto.

- 4. D. Qualora un giovane necessiti di completare le 150 ore di formazione su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale per il possesso del requisito di formazione o di competenze ai fini del riconoscimento del tasso di**

**contribuzione per “giovane agricoltore”, il corso deve essere completato entro la fase di ammissibilità o lo deve concludere prima della domanda iniziale?**

R. Secondo quanto riportato nel paragrafo “Intensità dell’aiuto” del bando, il possesso di adeguati requisiti di formazione o di competenze è richiesto al momento della presentazione della domanda di sostegno sul bando in oggetto.

Pertanto l’attestato di frequenza al corso di formazione, con superamento dell’esame finale, deve essere ottenuto entro la presentazione della domanda di sostegno sul presente bando.

**5. D. Il corso IAP di cui alla LR 45/2007 rientra fra i corsi di formazione utili per soddisfare il requisito collegato alla formazione prevista nel bando al punto 3.II e 3.IV del paragrafo “Intensità del sostegno”?**

R. Con riferimento alla formazione del “giovane agricoltore”, il Decreto 23 dicembre 2022 n. 660087 del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) dal titolo “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti” – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 47 del 24.02.2023 – all’art. 5 definisce i requisiti di istruzione e competenza che deve possedere il “giovane agricoltore” per accedere ai pagamenti diretti del Piano Strategico della PAC 2023-2027, tra i quali è presente anche il requisito (Art. 5, c 1, lettera c), punto 2) inerente “il possesso di un attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell’esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle regioni o province autonome”.

La Regione Toscana ha recepito le richiamate disposizioni con il decreto dirigenziale 7895/2023 che ha approvato lo standard di durata del corso di “Formazione obbligatoria per imprenditore agricolo professionale (IAP) – requisito della capacità professionale ai sensi della L.r. 45/2007 e del relativo regolamento attuativo n. 49/R del 2017”.

Pertanto, il corso IAP svolto in Regione Toscana secondo lo standard sopra citato soddisfa le condizioni indicate nel par. 1.4 del bando SRD01.

Il requisito della “formazione o di competenze” di cui al punto 3 di “giovane agricoltore” è soddisfatto quando l’attestato rilasciato con riferimento al suddetto corso è accompagnato al titolo di scuola secondaria di secondo grado (punto 3.II) o al titolo di scuola secondaria di primo grado (punto 3.IV).

**6. D. Si chiede se un giovane che ha concluso con esito positivo l’esame di un corso come “IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE GIOVANE E NUOVO AGRICOLTORE” di 150 ore, svolto e rilasciato da un Ente accreditati dalle Regioni e che nell’Attestato riporta: ACQUISIZIONE ADEGUATE QUALIFICHE E COMPETENZE PER IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP) - GIOVANE E NUOVO AGRICOLTORE ai sensi dell’art. 1 comma 1 del D.Lgs. N. 99 Del 29.03.2004 e Giovane e Nuovo Agricoltore ai sensi del D.M. N.660087 del 23.12.2022 possa concorrere a soddisfare il requisito “titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo non agricolo e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell’esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome”.**

**7. D. Il corso di formazione di almeno 150 ore necessario al giovane agricoltore per ottenere la contribuzione all’80% può essere erogato totalmente in modalità FAD asincrona?**

R. **6 e 7** In considerazione di quanto riportato alla FAQ n. 5 del presente documento, i corsi di formazione tenuti da altre Regioni o Province Autonome sono utili al soddisfacimento delle condizioni indicate al paragrafo 1.4 del bando SRD01 a condizione che sia attestato il soddisfacimento dei criteri fissati dal DM del Masaf n. 660087/2022 e ss.mm.ii.

- 8. D. L'esame IAP per il riconoscimento della capacità professionale con esito positivo sostenuto senza partecipare ai corsi di formazione di 150 ore di corsi mette comunque nella condizione di avere il riconoscimento per richiedere l'intensità del sostegno dell'80 %.**

R. Il solo superamento dell'esame IAP finalizzato al riconoscimento della capacità professionale ai sensi della L. R. 45/2008 ss.mm.ii. non soddisfa le condizioni indicate al paragrafo 1.4 del bando SRD01.

- 9. D. Quali corsi di formazione soddisfano il seguente criterio "attestato di frequenza ad uno o più corsi di formazione di almeno 150 ore come stabilito dalla medesima Regione o Provincia autonoma, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale (punto 3.IV del paragrafo 1.4 "Intensità del sostegno").**

R. In aggiunta ai corsi di formazione di cui alle precedenti FAQ 5, 6 e 7, e tenuto conto della FAQ n. 9 emanata dalla Rete Rurale Nazionale con riferimento al DM 660087/2022, il requisito di cui al punto 3.IV del paragrafo "Intensità del sostegno" del bando SRD01 è soddisfatto quando il giovane consegue più attestati, rilasciati da enti accreditati, relativi a corsi di formazione che, insieme, consentono il raggiungimento delle 150 ore richieste dal bando, purchè gli attestati siano ottenuti con il superamento dell'esame finale e i corsi abbiano programmi diversi fra loro.

- 10. D. Si chiede quali sono i titoli universitari a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo che soddisfano le condizioni di cui al punto 1.4 del bando SRD01.**

R. I titoli universitari o di scuola secondaria che soddisfano i requisiti di cui al punto 1.4 del bando in oggetto sono quelli riportati nell'Allegato VI del DM del Masaf n. 660087/2022 (link: <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24541>) come modificato dal D. MASAF 09 marzo 2023 prot. N. 147634 – Modifica dell'allegato VI del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti (link: <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24768>).

- 11. D. Avrei bisogno solo di sapere se c'è un limite minimo relativo ai capi che un'azienda deve detenere per vedersi attribuito il punteggio per quanto concerne il principio II, lettera A, punto 2 (Settori di intervento).**

R. Il criterio di selezione di cui al punto II "Settori di intervento" lettera A) viene attribuito quando una quota percentuale  $\geq$  al 40%, calcolata rispetto al totale del progetto al netto delle spese generali, sia destinata ad investimenti individuati come prioritari nell'allegato 1 del bando. Tuttavia, si ricorda che una delle condizioni da soddisfare, ai fini dell'ammissibilità degli investimenti, è che devono essere congrui rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali dell'UTE/UPS indicata in domanda di sostegno (punto 10 del paragrafo "Condizioni di ammissibilità delle operazioni di investimento e spese ammissibili" del bando).

- 12. D. Nella scheda bando sul sito si parla della maggiorazione del contributo per le Piccole aziende agricole al 85%. Ma nel bando dove se ne parla?**

R. Il presente bando non ha previsto la contribuzione dell'85% per piccole aziende.

- 13. D. Sono ammesse ad investimento anche le tensostrutture come areali di ricovero?**

R. Il bando, con riferimento al settore zootecnico, ammette interventi finalizzati alla costruzione e/o ristrutturazione di fabbricati produttivi aziendali (A.1 – Investimenti materiali – Interventi

finanziabili) e/o le cosiddette “dotazioni temporanee” (punto A.6 – Investimenti materiali – Interventi finanziabili).

Inoltre dà una definizione sia di “fabbricato produttivo aziendale” (punto 1 – quinto capoverso del paragrafo “Interventi finanziabili”) sia di “dotazioni temporanee” (punto 2 – quinto capoverso del paragrafo “Interventi finanziabili”).

Pertanto, le tensostrutture possono essere interventi ammissibili a condizione che rientrino nella definizione di “fabbricati produttivi aziendale” o di “dotazioni temporanee” data dal bando e fermo restando il rispetto delle condizioni che, più in generale, determinano l’ammissibilità di un investimento.

**14. D. Nel sito della regione dove si trova il piano aziendale in formato editabile con le formule di calcolo?**

R. Con Decreto Dirigenziale n. 3987 del 28/02/2025 è stato modificato lo schema del “Progetto di investimento e/o Piano aziendale”, di cui all’allegato B del D.D. n. 1442/2025.

La versione 1 del suddetto schema in formato editabile è consultabile al seguente link: <https://www.regione.toscana.it/-/investimenti-produttivi-nelle-aziende-agricole-contributi-a-imprenditori-agricoli-professionali-e-coltivatori-diretti>.

**15. D. Ai fini dell'attribuzione del punteggio per la certificazione biologica, è sufficiente che sia stata inviata la notifica oppure è necessario avere l'emissione del certificato (per legge entro 90 giorni)?**

R. Secondo quanto previsto nella priorità VI – A (biologico) è richiesto che il soggetto sia iscritto all’elenco pubblico degli operatori biologici dell’agricoltura e dell’acquacoltura biologica (L.154/2016 art.7 comma 4) e che soddisfi almeno una delle condizioni collegate all’UTE o all’UPZ (principale indicata in domanda o collegata all’Ute indicata in domanda) meglio specificate all’interno del criterio stesso.

Nella stessa priorità è stabilito che il soggetto è iscritto quando la notifica risulta nello stato di “pubblicata” sul Sistema Informativo Biologico (SIB) e non revocata sul Sistema Informativo Biologico (SIB).

**16. D. Nello schema di “Progetto di investimento e/o Piano aziendale”, dove vanno indicati i criteri e i punteggi relativi al possesso dei requisiti di iscrizione IGP e DOP?**

R. I requisiti collegati alla dimostrazione dell’attribuzione dei criteri di selezione, in linea generale avviene nella sezione del “Progetto di investimento e/o Piano aziendale” denominata “Descrizione dell’azienda” punto “4. Requisiti per l’attribuzione delle priorità (obbligatorio solo per i criteri dichiarati in domanda).

Limitatamente ai criteri VI lettere A) e B), la dimostrazione del criterio richiede la compilazione dell’Allegato 2 che costituisce parte integrante del suddetto documento.

**17. D. Il dimensionamento di un impianto fotovoltaico è giustificato con una stima dei consumi di energia elettrica di quali attività aziendali? Si chiede inoltre, nel caso di nuovo edificio produttivo e nella impossibilità quindi di avere una stima dei consumi precedenti come ci si comporta per definire il suo dimensionamento?**

R. Secondo quanto previsto nel PSP e nel CSR, il sostegno è concesso limitatamente agli impianti che sono destinati esclusivamente all’autoconsumo aziendale dell’energia prodotta ovvero la capacità dell’installazione che produce energia non deve eccedere il fabbisogno annuale di consumo aziendale.

Ai fini della determinazione del fabbisogno annuale del consumo aziendale si deve tener conto delle attività aziendali sostenute con l’intervento SRD01 incluso il consumo familiare.

NON rientrano nel computo del fabbisogno annuale attività quali quella agrituristica o più in generale quelli collegati ad attività aziendali non elencati al paragrafo “Ambiti e settori di intervento” del bando.

Il dimensionamento deve essere giustificato con una stima contenuta nella relazione tecnica che dimostri le necessità energetiche relative alle attività aziendali elencate al paragrafo “Ambiti e settori di intervento”

a cui vanno aggiunti quelli della famiglia agricola. Nel caso in cui l'impianto sia a servizio di un nuovo edificio di nuova realizzazione la stima è fatta sulla base dei consumi degli impianti che verranno installati in esso.

**18. D. Si può presentare domanda di aiuto con una SCIA in essere?**

R. Secondo quanto previsto nel bando al paragrafo "Cantierabilità degli investimenti", al momento della presentazione della domanda di sostegno è richiesta la cantierabilità solo per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014 e ss.mm.ii e/o che sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 10/2010 e ss.mm.ii. e del DM 30/3/2015 n. 52 e ss.mm.ii.

Il permesso di costruire e/o la VIA devono essere stati acquisiti entro la data di presentazione della domanda di sostegno.

La mancanza di tali requisiti, quando richiesto, porta all'esclusione dal sostegno degli investimenti soggetti a permesso a costruire e/o VIA:

Per gli interventi e opere non soggette a permesso a costruire e/o a VIA, l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari e preliminari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di sostegno, purché nei tempi indicati al successivo paragrafo "Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività" del bando per l'avvio dei lavori.

**19. D. La Scia e la Cila di fatto è un inizio lavori.**

R. Ai fini della dimostrazione dell'inizio dei lavori si devono prendere in considerazione le disposizioni contenute al paragrafo "Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio lavori" del bando. In particolare con riferimento alla SCIA o CILA è stabilito che l'inizio/avvio dei lavori del progetto o dell'attività deve essere così dimostrato (anche nei casi di riconoscimento di costi unitari – costi standard):

- nel caso di investimenti soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA di cui alla L.R. n. 65/2014) l'inizio dei lavori è attestato dalla data della presentazione della SCIA se successiva a quella della ricezione della domanda di sostegno. Nel caso in cui la data di presentazione della SCIA sia antecedente alla presentazione della domanda di sostegno, il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;
- nel caso di investimenti eseguibili come attività di edilizia libera (di cui alla L.R. n. 65/2014), il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori o deve indicare la data di presentazione al Comune competente della Comunicazione di Attività di Edilizia Libera.

Tutto ciò fermo restando eventuali disposizioni contenute nei regolamenti comunali o in materia urbanistica o nei documenti "Disposizioni comuni" o "Disposizioni comuni per il pagamento".

**20. D. Una impresa agricola che gestisce propri terreni e poi svolge lavoro conto terzi può accedere?**

R. I soggetti che possono partecipare al presente bando sono definiti al paragrafo "Requisiti dei richiedenti/Beneficiari" ovvero gli imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura, ovvero imprenditori che, tenuto conto della esclusione predetta, esercitano l'attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse che sono in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale o di Coltivatore Diretto, nei modi e nei termini indicati nel suddetto paragrafo.

Gli investimenti sostenuti con il presente bando devono essere finalizzati allo svolgimento delle attività elencate al paragrafo "Ambiti e settori di intervento"; fra queste non è ricompresa a titolo esemplificativo l'attività di contoterzismo.

**21. D. Relativamente agli obiettivi previsti in Punto 1.1 del bando, SO2, SO4 e XCO, come si deve dimostrare il raggiungimento di tali condizioni? deve essere previsto in relazione iniziale? Ci sono criteri oggettivi da indicare?**

R. La sezione "2. Progetto" del "Progetto di investimento e/o Piano aziendale" è articolata in due sottosezioni, una dedicata alle finalità del bando e l'altra agli obiettivi. Queste due sezioni devono essere sviluppate tenuto conto degli investimenti sostenuti e come questi concorrono al raggiungimento delle finalità ed obiettivi scelti.

**22. D. Nel bando non vedo nessun paragrafo riguardante la richiesta di varianti. Non sono previste? o meglio si possono richiedere tra la domanda iniziale e l'atto di assegnazione?**

R. Il bando prevede un paragrafo dal titolo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" (paragrafo 9) che disciplina in caso delle variazioni del progetto e un altro dedicato ai cambi beneficiari (paragrafo 10).

**23. D. Ai fini dell'attribuzione del punteggio I voce B): "Il progetto ammesso prevede investimenti riconducibili al recupero di una superficie minima di 10.000 mq di oliveti esistenti..." è possibile intervenire su oliveti fuori regione che fanno parte dell'UTE?**

R. Come riportato al paragrafo "localizzazione delle operazioni di investimento" del bando sono ammessi gli investimenti che ricadono all'interno del territorio regionale.

**24. D. Nel caso in cui l'azienda oltre a realizzare un oliveto con almeno 270 piante/ha, avesse l'esigenza di completare un oliveto con sesto che realizza meno di 270 piante ad ettaro, questo con opportuno computo metrico è comunque ammissibile? Il limite del sesto di impianto si trova espresso solamente nel quadro del punteggio.**

R. Nel caso della realizzazione di nuovi oliveti, ai fini dell'attribuzione del criterio di selezione I.A del paragrafo "Criteri di selezione/valutazione" devono essere rispettati il sesto di impianto e/o le superfici minime previste dal criterio stesso.

Nonostante non sia richiesta una densità/superficie per l'ammissibilità di interventi su oliveti si ricorda che questo deve comunque soddisfare le condizioni previste dal bando ai fini dell'ammissibilità di un intervento come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quello di concorrere a raggiungere le finalità e gli obiettivi dell'intervento SRD01.

**25. D. Intervento A.7. PRODUZIONE di ENERGIA per finalità aziendali produttive - lo scambio sul posto non esiste più ed è chiamato RITIRO DEDICATO (vendita diretta). E' ammesso questo tipo di contratto sul bando in oggetto?**

R. L'intervento SRD01 concede un sostegno limitatamente agli impianti che sono destinati all'autoconsumo aziendale.

In altri termini, come previsto nel bando, la capacità dell'impianto installato che produce energia da fonti rinnovabili non deve eccedere il "fabbisogno annuale di consumo aziendale". Detto fabbisogno è determinato tenendo conto del consumo annuale di energia richiesto per lo svolgimento delle attività aziendali limitatamente a quelle sostenute con il presente intervento incluso il consumo familiare. Questo intervento non ammette la vendita di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Tutto ciò premesso, sia il "Servizio di Scambio sul Posto (SSP)" che il "Ritiro Dedicato (RID)", hanno come presupposto comune che l'impianto di produzione di energia sia collegato ad una utenza di consumo ed in entrambi i casi la sua finalità è quella di essere destinato all'autoconsumo.

La differenza principale è che lo Scambio sul Posto si basa sulla compensazione, mentre il Ritiro Dedicato implica una transazione economica diretta della produzione energetica dal momento che con il RID il titolare dell'impianto, cede l'energia alla rete e in cambio riceve un compenso proporzionale ai kWh immessi direttamente dal GSE. Questa opzione rappresenta un'alternativa al meccanismo di Scambio Sul Posto e alla vendita tradizionale sul libero mercato.

Tutto ciò premesso si può affermare che sia il “Ritiro Dedicato” che il servizio di “Scambio Sul Posto” possano non configurarsi come contratti finalizzati alla vendita di energia se sono soddisfatte le condizioni previste dal bando ovvero se, con riferimento all’anno solare, l’energia effettivamente prodotta dall’impianto, risultante dalla somma di quella ceduta e direttamente consumata dall’azienda, risulti essere inferiore o uguale al fabbisogno energetico calcolato nei modi e nei termini fissati dal bando.

**26. D. Nella presentazione è stato fatto riferimento alla legge 50/95 sui tartufi ma ora è vigente la 36/23**

R. I riferimenti alla L.R. 50/95 sono da intendersi sostituiti con l’articolo 12 della L. R. 36 del 2/8/2023/2023 e dell’art. 11 del suo regolamento attuativo approvato con DPGR n. 2 dell’8/1/2025.

**27. D. Nell’Allegato 1 al bando con riferimento al settore avicolo si richiama il Regolamento CE 538/2008, relativo al settore della pesca, e non quello relativo al comparto che dovrebbe essere il 543/2008.**

R. I riferimenti al Regolamento CE 538/2008 sono da intendersi sostituiti quelli del Regolamento CE n. 543/2008 relativi al settore avicolo.

**28. D. Tra gli interventi prioritari del comparto vivaistico è riportato "macchine per la movimentazione aziendale delle piante coltivate in pieno campo e/o vasi". Il trattore è considerata macchina per la movimentazione aziendale.**

R. Come principio generale per tutti i comparti prioritari, ai fini dell’attribuzione della priorità concorrono macchine univocamente attribuibili ai singoli settori e meglio declinate nell’Allegato 1 del bando.

In nessun settore sono identificati investimenti riconducibili a macchine operatrici come a titolo esemplificativo ma non esaustivo le trattrici o gli escavatori.

Pertanto con riferimento al settore florovivaistico le “macchine per la movimentazione aziendale della piante coltivate in pieno campo e/o delle piante in vaso e/o ceste” si fa riferimento a macchine da impiegarsi per la movimentazione delle piante coltivate in pieno campo e/o delle piante in vaso e/o ceste.

In linea di principio sono prioritarie macchine/attrezzature diverse dalla trattrice o dall’escavatore o, più in generale, da macchine operatrici a cui possono essere collegati gli “attrezzature/accessori” utili per il compimento di una operazione colturale e/o di raccolta. A titolo esemplificativo nel caso del settore olivicolo si fa riferimento alla sola “testata” e non alla macchina operatrice a cui questa deve essere collegata per il suo funzionamento.

Tuttavia si ricorda che l’ammissibilità degli investimenti è subordinata, fermo restando le altre condizioni di ammissibilità previste dal bando, all’essere congrui rispetto all’ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e pertinenti, intesi come rispondenza, alle esigenze gestionali dell’UTE/UPS indicata in domanda di sostegno (punto 10 del paragrafo “Condizioni di ammissibilità delle operazioni di investimento e spese ammissibili”).

**29. D. Si chiede se il “Progetto di investimento e/o piano aziendale” di cui all’Allegato B del Decreto Dirigenziale n. 1442/2025 include anche la Relazione Tecnico analitico prevista al paragrafo “Contenuto della domanda di sostegno” del bando SRD01.**

R. Il “Progetto di investimento e/o piano aziendale” di cui all’Allegato B del Decreto Dirigenziale n. 1442/2025 come modificato dal D.D. n. 3987/2025, contiene al suo interno anche le informazioni e, come allegato, la documentazione fotografica di cui al punto A – Relazione tecnico analitica. Pertanto la presentazione del suddetto documento opportunamente compilato anche nelle sezioni previste dal bando con riferimento alla relazione tecnico analitica assolve alla presentazione dei documenti di cui alle lettere A (relazione) e D (progetto/piano) previste al paragrafo “Contenuto della domanda di sostegno” del bando SRD01.

## 2 blocco di FAQ del 24/03/2025

---

**30. Si evince un vantaggio nei confronti di chi ha un titolo di scuola secondaria di primo grado rispetto a chi ha un titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo non agricolo, in quanto al punto 2.3 del paragrafo 1.4 “Intensità dell’aiuto – giovane agricoltore”, è previsto che chi ha un titolo di scuola primario si dà la possibilità di avere tre anni di esperienza lavorativa in alternativa al corso delle 150 ore, mentre al punto IV sempre per chi ha titolo di scuola primario si dà la possibilità di effettuare più corsi per il coronamento delle 150 ore rispetto al singolo corso previsto per chi ha titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo non agricolo. La disamina sopra, è da ritenersi confutata tal quale, o essendo che il titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo non agricolo, essendo un titolo di scuola superiore include anche i punti III e IV?**

R. Il soggetto in possesso del diploma di scuola superiore secondario ad indirizzo non agricolo di cui al punto 3.II del paragrafo “intensità dell’aiuto” – giovane agricoltore, può vedersi riconosciuto il requisito di “adeguati requisiti di formazione o di competenze richieste” se al momento della presentazione della domanda di aiuto, unitamente al diploma di scuola secondaria di primo grado ha maturato l’esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo documentata dall’iscrizione al relativo regime previdenziale (punto 3.III) o è accompagnato dall’attestato di frequenza di uno o più corsi di formazione di almeno 150 ore nei modi e nei termini indicati al punto 3.IV.

**31. Si chiede se con la dicitura “rimessa di prodotti e mezzi tecnici aziendali” include anche ‘ locali adibiti alla conservazione/immagazzinamento dei prodotti agricoli primari e/o dei prodotti agricoli ottenuti dal processo di trasformazione entrambi appartenenti all’Allegato I del Trattato UE.**

R. La dicitura “rimessa di prodotti e mezzi tecnici aziendali” fa riferimento a prodotti impiegati nel ciclo produttivo (ad esempio semi, concimi etc..). Non rientrano nella suddetta dizione i prodotti agricoli primari o i prodotti agricoli ottenuti dal processo di trasformazione; prodotti agricoli, sia quelli primari che quelli ottenuti dal processo di trasformazione, che devono, entrambi, appartenere all’Allegato I del Trattato UE, fermo restando quanto previsto al paragrafo “Ambiti e settori di intervento” del bando in oggetto.

**32. Si chiede se le recinzioni per la protezione delle colture dai danni da fauna selvatica sono riferibili anche agli interventi di miglioramento di impianti olivicoli e di castagneto da frutto abbandonati di cui alla lettera C) del paragrafo A.5.1.**

R. Come indicato alla lettera e) del punto A.5.1, la realizzazione delle recinzioni finalizzate alla protezione delle colture dai danni da fauna selvatica sono ammesse quando riferite ad impianti di vigneto destinati alla produzione di uva da vino o di specie vegetali poliennali che rientrano nelle lettere a) e b) del punto A.5.1. Fra queste specie poliennali elencate nelle suddette lettere sono ricompresi sia gli oliveti che i castagneti da frutto. Pertanto sono ammissibili le recinzioni realizzate sia su nuovi impianti che su quelli abbandonati a condizione che, questi ultimi, siano stati eseguiti interventi finalizzati al loro recupero produttivo.

**33. Si chiede se, con riferimento alla priorità I.C, quando si parla di “impianti ed attrezzature di cui ai punti 3) e 4) del punto A.6 del paragrafo “Interventi finanziabili” concorrono anche le cosiddette “dotazioni temporanee”**

R. Le cosiddette “Dotazioni temporanee” come definite nel bando al punto 2 del paragrafo Interventi finanziabili sono ricomprese nel termine “attrezzature” (punto A.6 “Dotazioni aziendali” del paragrafo “Interventi finanziabili”). In quanto attrezzature concorrono alla priorità I.C quando dette dotazioni sono finalizzate all’attività di trasformazione e/o di commercializzazione.

**34. Si chiede se, un'azienda che nel corso della programmazione PSR 2014/2022 ha presentato più domande sulla misura 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 ed è stata finanziata solamente una fra tutte quelle presentate, possiamo considerare assolto il punteggio attribuito alla priorità V-connessioni con altri interventi punto B?**

R. il principio si pone come finalità quella di premiare chi non ha mai percepito un aiuto con riferimento ai bandi elencati nella priorità. Pertanto il punteggio è attribuito quando il soggetto richiedente non ha presentato domanda di aiuto o, se l'ha presentata sia fra le ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse o risulta esclusa dal sostegno con riferimento ai bandi (tutti) che danno attuazione ai tipi di intervento 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 della programmazione PSR 2014/2022. Colui che ha percepito una assegnazione nella programmazione PSR 2014/2022 a cui poi hai rinunciato, con riferimento ad una domanda inserita in almeno una delle suddette graduatorie, non si vede attribuita la priorità in questione come riportato nel criterio stesso.

**35. Al paragrafo 3.2 INTERVENTI FINANZIABILI ci sono “strutture temporanee” inserite nella definizione di “Fabbricati produttivi aziendali” e altre che rientrano nella definizione di “Dotazioni temporanee”; dato che le “strutture temporanee” realizzate ai sensi del comma 3, lettere a) (inserite nel bando nella definizione di “Fabbricati produttivi aziendali”) e della lettera b) (inserite nel bando nella definizione di “Dotazioni temporanee”) dell’art. 70 della L.R. 65/2014 sono mantenuti per il solo periodo in cui sono necessari allo svolgimento dell’attività agricola e l'imprenditore si deve impegnare alla loro rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi una volta cessata la necessità di utilizzo, perchè i due interventi sono stati inseriti in due categorie diverse?**

R. Il bando attuativo dell'intervento SRD01 nelle dotazioni aziendali (lettera A6) ricomprende fra le "attrezzature" le cosiddette "Dotazioni temporanee" dandone una precisa definizione. In particolare, si cita testualmente, rientrano in questa categoria “i manufatti la cui installazione non richiede la trasformazione permanente del suolo, fermo restando il rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica comunale”.

Nei casi in cui l'installazione di un manufatto comporti, invece, una modifica permanente del suolo, questo rientra fra gli interventi di cui alla lettera A1 “costruzione e/o ristrutturazione di fabbricati produttivi aziendali” del bando in oggetto.

In entrambi i casi, l'installazione di detti manufatti deve avvenire nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica comunale.

Passando a prendere in rassegna l'art. 70 della L.R. 65/2014 (norme per il governo del territorio) si hanno i seguenti casi:

- 1) comma 1: installazione per lo svolgimento dell'attività agricola di manufatti aziendali temporanei realizzati con strutture di materiale leggero e semplicemente ancorati a terra senza opere murarie per un periodo non superiore a due anni, comprese le serre aventi le suddette caratteristiche. La comunicazione è accompagnata dall'impegno alla rimozione dei manufatti entro la scadenza del biennio;
- 2) comma 3 lettera a): è soggetta a SCIA l'installazione di serre e di altri manufatti aventi le caratteristiche di cui al comma 1 per un periodo superiore a due anni;
- 3) comma 3 lettera b): è soggetto a permesso a costruire l'installazione di qualsiasi manufatto non temporaneo, comprese le serre fisse, necessario alla conduzione aziendale, che necessiti di interventi di trasformazione permanente sul suolo. Tali manufatti per le fattispecie individuate dal regolamento di cui al presente capo non sono soggetti al programma aziendale.

Ulteriori disposizioni con riferimento alle suddette casistiche sono contenute agli artt. 1, 2 e 3 del Regolamento approvato con DPGR n. 63/R/2016 (Regolamento di attuazione dell'art. 84 della legge regionale n. 10 novembre 2014 n. 65 – norme per il governo del territorio – contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale) a cui si rinvia.

Da una lettura delle disposizioni contenute nell'art. 70 della L.R. 65/2014 e degli artt. 1, 2 e 3 del DPGR n. 63/R/2016 in correlazione con quelle previste nel bando attuativo dell'intervento SRD01 si può concludere quanto segue:

1. le cosiddette “strutture temporanee” di cui al comma 1 e al comma 3 lettera a) dell’art. 70 della L.R. 65/2014 e art. 1 e 2 del DPGR n. 63/R/2016, hanno caratteristiche tali da potersi configurare, come “strutture mobili” che rientrano nella lettera A.6 “Dotazioni aziendali” del bando. In particolare ai fini del bando rientrano in questa categoria le “strutture per serre mobili e per copertura ed ombreggiamento”, nell’ambito delle attività colturali e di raccolta e le “attrezzature per uso zootecnico”, nell’ambito dell’attività di allevamento;
2. le cosiddette “strutture temporanee” di cui al comma 3 lettera b) dell’art. 70 della L.R. 65/2014 e ai sensi dell’art. 3 del DPGR n. 63/R/2016, hanno caratteristiche tali da potersi configurare come “fabbricati produttivi aziendali” di cui alla lettera A.1 del bando in oggetto.

Ai fini dell’ammissibilità di una “struttura mobile” come definita dal bando (ovvero temporanea ai sensi della LR 65/2014 art. 70 comma 1 e comma 3 lettera a), oltre a soddisfare le condizioni previste dal bando e le limitazioni collegate alle spese ammissibili/non ammissibili (ad esempio non è ammissibile il materiale di consumo), è necessario che quanto ammesso a finanziamento abbia comunque una durata superiore a quella del periodo di vincolo di cui al paragrafo “Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione” del documento “Disposizioni comuni”. Ne consegue che nei casi in cui l’autorizzazione rilasciata dal comune abbia una durata inferiore al suddetto periodo di vincolo è fatto obbligo, allo scadere della stessa, che vengano di nuovo ripositonate all’interno dell’UTE/UPS indicata in domanda di aiuto. Nei casi in cui dette “Strutture mobili” debbano essere spostate, momentaneamente e per esigenze imprenditoriali, dall’UTE/UPS in cui sono installate ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario tutto ciò è possibile a condizione che siano rispettate le condizioni richiamate nel punto A.6 del bando in merito allo spostamento di un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento (preventiva comunicazione e che lo spostamento non comporterà un indebito vantaggio). Resta sotto inteso che durante il suddetto periodo di vincolo quanto finanziato deve comunque soddisfare tutte le disposizioni richiamate nel bando o nel documento “Disposizioni comuni domande di pagamento.

X-----X-----X-----X-----